



Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura
per l'Emilia-Romagna



ALLEGATO A

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 596/2020 Disposizioni applicative per la gestione delle domande di ammasso privato delle carni bovine



1) Premessa

Con il Regolamento di Esecuzione (UE) n.2020/596, la Commissione europea ha disposto la concessione dell'aiuto all'ammasso privato delle carni bovine, così come disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1308/2013, e dai Regg. (UE) 2016/1238 e 2016/1240 per quanto concerne le condizioni e le modalità di attuazione di tale misura.

Con le presenti disposizioni vengono disciplinate le condizioni e le modalità di presentazione delle domande di aiuto per i beneficiari di competenza dell'organismo pagatore AGREA.

Le presenti disposizioni e la normativa, in genere, citata nel testo sono disponibili sul sito internet di AGREA nella banca dati documentazione, ambito produzioni animali

<https://agrea.regione.emilia-romagna.it/settori-di-intervento/aiuti/interventi-straordinari/>

2) Beneficiari

I produttori che possono partecipare all'aiuto sono quelli indicati all'art. 2 del Reg. UE 2016/1238.

Ai sensi del regolamento del Consiglio Regionale "Disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna" n. 17 del 15 settembre 2003, i soggetti che intendono intrattenere rapporti a qualsiasi titolo con la pubblica amministrazione in Emilia-Romagna devono essere preventivamente iscritte all'anagrafe aziendale. L'iscrizione all'anagrafe aziendale avviene con le modalità previste dal citato regolamento.

I beneficiari degli aiuti all'ammasso privato delle carni bovine sono qualunque persona fisica o giuridica, con sede legale/residenza nel territorio della Regione Emilia-Romagna, che svolga un'attività nel settore delle carni e sia iscritta presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese e che dispongano il prodotto per l'ammasso in idonei impianti e attrezzature nel territorio italiano.

Nel caso di ammassatori con sede legale in Emilia-Romagna che ammassano in magazzini fuori regione, la gestione dell'ammasso sarà responsabilità di AGREA. Al riguardo, da accordi intercorsi con gli altri organismi pagatori si è stabilito il reciproco riconoscimento dei controlli, delle procedure e della modulistica utilizzata ed adottata da ognuno nei propri ambiti di competenza. La responsabilità dei dati riportati sui singoli verbali resta in capo al funzionario che ha provveduto ad effettuare il controllo e che ne ha formalizzato gli esiti fermo restando che la responsabilità complessiva dell'intero procedimento amministrativo è dell'Organismo Pagatore competente ad erogare gli aiuti.

3) Periodo di ammasso

L'aiuto comunitario all'ammasso privato può essere accordato soltanto per un periodo di stoccaggio di 90 giorni o 120 giorni o 150 giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui sono stati conferiti nel magazzino di stoccaggio all'ammasso l'ultimo lotto/partita/contenitore/silo di prodotto fresco o refrigerato (art 47 comma 3 del reg. CE 1240/2016) e termina il giorno successivo all'ultimo giorno del periodo di ammasso contrattuale (possono uscire dall'ammasso il 91 o 121 o 151esimo giorno dal conferimento dell'ultimo lotto/partita/contenitore/silo di prodotto fresco o refrigerato in ammasso).

4) Domande di aiuto

Le domande di aiuto all'ammasso privato delle carni bovine devono essere presentate ad AGREA, a partire dal 7 maggio 2020.

Si precisa che:

- la presentazione delle domande in AGREA deve avvenire tramite PEC, nei giorni lavorativi;
- la ricezione in AGREA sarà la data ufficiale di presentazione della domanda.

La domanda è valida solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) reca un riferimento al regolamento recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto;

- b) reca i dati identificativi dei richiedenti: nome, indirizzo, CUAA e Partita IVA;
- c) indica il prodotto dell'allegato al Reg UE 596/2020;
- d) il quantitativo minimo di prodotto da sottoporre ad ammasso, è 10 ton.;
- e) indica il periodo di ammasso (90-120-150 giorni);
- f) lo stabilimento di stoccaggio del prodotto congelato. Ogni domanda è riferita ad un solo stabilimento di stoccaggio;
- g) i riferimenti della fideiussione costituita.

Ai sensi dell'art. 5 del Reg. UE 596/2020, i richiedenti devono presentare una garanzia fideiussoria pari a 100 euro/tonnellata di prodotto ammassato. Lo schema della fideiussione è pubblicato sul sito internet di AGREA all'indirizzo <http://agrea.regione.emilia-romagna.it/come-fare-per-1/come-avviene-il-pagamento-1> sezione "Modulistica fideiussioni".

Per ogni chiarimento in merito alle garanzie, o per richiedere il relativo testo, è possibile fare riferimento all'ufficio fideiussioni nelle persone di

Maria Chiara Bedendo (mariachiara.bedendo@regione.emilia-romagna.it)
Roberto Tassinari (roberto.tassinari@regione.emilia-romagna.it)

Le domande presentate, sono la proposta contrattuale che deve essere accettata da AGREA (comma 2 dell'art. 45 del Reg 1240/2020). Le decisioni sull'accettazione di una domanda ammissibile sono comunicate da AGREA l'ottavo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della domanda stessa.

Le domande vanno compilate come da fac simile di cui all'allegato 1 delle presenti disposizioni.

Ciascun richiedente può presentare più domande di aiuto.

La domanda firmata e con allegato il documento di riconoscimento e la copia della fideiussione, va inviata al seguente indirizzo PEC: agrea@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Con riferimento alla fideiussione, si precisa quanto segue:

- la garanzia eventualmente sottoscritta con firma digitale deve trasmessa a mezzo PEC ad AGREA in allegato alla suddetta domanda di aiuto;
- la garanzia redatta e sottoscritta in formato cartaceo deve essere allegata in copia alla domanda di aiuto: il documento in originale non deve essere trasmesso ad AGREA ma deve essere detenuto presso il beneficiario richiedente a disposizione di AGREA stessa, o altri soggetti normativamente titolati, per la futura acquisizione o per le verifiche del caso

Ulteriori indicazioni circa l'eventuale trasmissione ad AGREA degli originali delle fideiussioni saranno oggetto di futura e specifica comunicazione

Accettazione della domanda di aiuto

Ai sensi dell'art. 45, comma 2, del Reg CE n. 1240/2020, le decisioni relative all'accettazione delle domande di concessione devono essere comunicate al richiedente l'ottavo giorno lavorativo successivo alla presentazione della domanda.

In deroga al punto precedente, l'accettazione della domanda è comunque vincolata a quanto specificato nello stesso articolo 45, comma 3, a seguito della decisione della Commissione di adozione di una delle seguenti misure:

- a) sospendere l'applicazione del regime per non più di cinque giorni lavorativi; durante tale periodo non sono accettate domande di conclusione di contratti;

- b) fissare una percentuale unica di riduzione dei quantitativi indicati nelle domande di conclusione di contratti, rispettando se del caso il quantitativo contrattuale minimo;
- c) respingere le domande presentate prima del periodo di sospensione la cui accettazione avrebbe dovuto essere decisa durante tale periodo.

Al riguardo si precisa che i controlli per l'accettazione della domanda sono:

- la domanda firmata e corredata dal documento di riconoscimento in corso di validità e di ogni altro allegato indicato nello specifico quadro allegati della domanda;
- i periodi di ammasso ed i prodotti per i quali è concesso l'aiuto sono quelli indicati dall'allegato del Reg. UE 596/2020;
- i quantitativi minimi di carne da ammassare: 10 tonnellate di carne del quarto posteriore con osso;
- la presenza e validità della garanzia fideiussoria e la congruità dell'importo indicato (100 euro per tonnellata di carne);
- la verifica che la ditta sia registrata ai fini IVA.

La comunicazione di accettazione della domanda sarà trasmessa all'ammassatore tramite posta elettronica certificata comunicata all'anagrafe regionale.

Con l'accettazione della domanda, dal giorno successivo possono iniziare le operazioni di conferimento.

Le operazioni di conferimento all'ammasso iniziano il giorno in cui è sottoposto a controllo, da parte dell'ente controllore, il primo lotto di prodotto fresco o refrigerato, presso:

- il luogo di ammasso, se il prodotto è congelato sul posto;
- nel luogo di congelazione, se il prodotto è congelato in impianti idonei diverso dal luogo di ammasso.

Nel caso la proposta contrattuale sia respinta la cauzione è immediatamente svincolata.

5) Obblighi dell'impresa ammassatrice a seguito dell'accettazione del contratto di ammasso

L'ammassatore deve rispettare i seguenti impegni:

- i prodotti da ammassare sono quelli indicati in domanda di aiuto e accettati da AGREA. E' possibile disossare il prodotto prima del congelamento, in tal caso il quantitativo del prodotto conferito all'ammasso corrisponde al peso del prodotto disossato. A tale riguardo il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con propria nota ha stabilito che:

“È consentito il disossamento dei quarti posteriori di bovino all'entrata in ammasso; in tal caso la quantità eleggibile per l'aiuto è pari al peso totale dei tagli ricavati dal disossamento del quarto posteriore. La carne derivata dal disossamento dei quarti posteriori è pesata prima di entrare nel magazzino frigorifero, pertanto è fatto divieto dell'uso di fattori di conversione per il calcolo del peso dei tagli.”

Riguardo le operazioni di disossamento, secondo le ulteriori indicazioni fornite dai Servizi della Commissione europea con nota prot. N. Ares(2020)2263415 del 28/04/2020, le stesse dovranno esser effettuate : ***“prima di entrare nel magazzino sotto la supervisione delle autorità competenti ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.”***

- conferire all'ammasso il prodotto dal giorno successivo alla data di accettazione del contratto (data del rilascio dell'accettazione della domanda di aiuto) e concludere le operazioni di ammasso entro il 28° giorno successivo alla medesima data. Le operazioni di conferimento dell'ammasso terminano il giorno in cui è pesata e immagazzinata l'ultima partita del quantitativo oggetto di domanda. Si precisa che fa fede, ai fini del conteggio dei giorni, la data di conferimento del prodotto fresco o refrigerato allo



stabilimento di stoccaggio o di congelamento, se diverso dal luogo di stoccaggio. L'immissione e la conservazione del prodotto in ammasso è eseguita dagli ammassatori a proprie spese e rischio.

- comunicare all'ente controllore, almeno cinque giorni lavorativi prima dell'inizio del conferimento all'ammasso di ogni singola partita, il giorno e il luogo del conferimento, nonché la natura e il quantitativo del prodotto da immagazzinare. Al riguardo si precisa che non è possibile conferire il prodotto in ammasso nei giorni di sabato, domenica e festivi riconosciuti;
- nel caso in cui le operazioni di congelamento del prodotto avvengano in luogo diverso dal magazzino dell'ammasso, l'ammassatore è tenuto a darne comunicazione all'ente controllore competente sullo stabilimento di congelamento. Ai fini dello spostamento del prodotto dal luogo di congelamento al luogo di stoccaggio devono essere utilizzati mezzi di trasporto idonei e sigillati come da disposizioni impartite dai controllori;
- la quantità giornaliera conferita non deve essere inferiore a 2 tonnellate, al fine di agevolare il dovuto controllo da parte del personale controllore, il quale deve presenziare in ogni conferimento, sia alla presentazione del prodotto a peso fresco, che alla successiva presa in carico del prodotto congelato;
- conservare in ammasso per il periodo contrattuale il quantitativo concordato del prodotto di cui trattasi, per sua cura e a suo rischio, in condizioni atte a mantenere inalterate le caratteristiche dei prodotti senza modificare, sostituire o spostare da un magazzino ad un altro i prodotti ammassati. Tuttavia, in casi eccezionali e su richiesta debitamente motivata, AGREA può autorizzare lo spostamento dei prodotti ammassati;
- mettere a disposizione dei funzionari controllori le attrezzature e gli indumenti idonei per consentire il controllo in sicurezza;
- detenere e mettere in ogni momento a disposizione di AGREA l'originale cartaceo della garanzia fideiussoria, quando non trasmesso ad AGREA stessa (vedi paragrafo 4);
- detenere la documentazione commerciale o le certificazioni sanitarie rilasciate dal servizio veterinario competente sullo stabilimento di macellazione attestante le caratteristiche qualitative del prodotto da mettere in ammasso.
- provvedere alla pesatura del prodotto allo stato fresco e refrigerato al momento dell'immissione in ammasso, al netto dell'imballaggio, e conservarne i documenti;
- compilare la bolletta di pesatura contenente la descrizione delle operazioni di cui al precedente punto, consegnandone copia al funzionario incaricato di redigere il verbale di accertamento del prodotto immagazzinato;
- collocare in magazzino il prodotto secondo le prescrizioni all'uopo impartite dai controllori delegati da AGREA che hanno presieduto alle operazioni di ammasso adottando i mezzi dagli stessi suggeriti al fine di evitare manomissioni o spostamenti del prodotto nel corso dell'ammasso e rendere ben identificabili le singole partite mediante appositi cartelli con l'indicazione dei rispettivi pesi, numero dei pezzi o confezioni, date di conferimento e il numero del contratto;
- consentire il controllo in qualsiasi momento da parte di controllori delegati da AGREA, facendosi carico delle operazioni e relative spese connesse alla movimentazione del prodotto ammassato;
- fare in modo che i prodotti ammassati siano facilmente accessibili, singolarmente identificati e accorpati per singola domanda. Ogni pallet e, se del caso, ogni collo immagazzinato individualmente, deve essere contrassegnato con una cartellonistica che ne identifica il riferimento della domanda e la data di accettazione, il tipo di prodotto, il peso totale fresco e congelato, la data di conferimento. La data di conferimento all'ammasso deve essere indicata su ogni singola partita immagazzinata in un dato giorno.



- osservare ogni altro obbligo previsto dalla vigente regolamentazione comunitaria e nazionale in materia.

Inoltre il contraente tiene a disposizione delle autorità preposte al controllo dell'ammasso tutta la documentazione, ripartita per contratto, che consenta in particolare di accertare i seguenti elementi relativi ai prodotti sotto ammasso privato:

α) a) il numero di riconoscimento dello stabilimento e lo Stato di produzione;

β) b) la proprietà al momento del conferimento all'ammasso;

χ) c) la data di conferimento all'ammasso;

d) la data prevista di fine del periodo di ammasso contrattuale;

e) contabilità di magazzino con i seguenti dati:

- identificazione dei prodotti in regime di ammasso privato;

- il numero dei quarti posteriori, delle scatole o degli altri colli immagazzinati individualmente, la loro denominazione, nonché il peso di ogni pallet o degli altri colli immagazzinati individualmente, eventualmente registrati per singole partite;

- l'ubicazione dei prodotti nel magazzino.

Qualora non siano rispettati gli impegni sopra riportati, l'ammasso è rigettato e si procede ad incamerare la relativa fideiussione presentata a garanzia degli impegni sottoscritti.

6) Prodotti ammessi all'ammasso

I prodotti ammissibili all'aiuto all'ammasso privato sono quelle di cui all'allegato del regolamento UE 596/2020. Le carni ammissibili all'aiuto all'ammasso privato sono **carni fresche o refrigerate di bovini di età pari o superiore a otto mesi**, di cui all'articolo 17, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, esclusi i prodotti già immagazzinati o congelati.

Per poter beneficiare dell'aiuto, le carni devono essere di origine dell'Unione, qualità sana, leale e mercantile. Il prodotto deve soddisfare i requisiti di cui alla sezione III dell'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2016/1238 (in particolare, per le carni ovine le lettere da b) a g)).

7) Controlli

Per le carni, a norma dell'art. 60, par. 1, secondo comma del Reg. UE 2016/1238, i controlli previsti al paragrafo 1, primo comma del medesimo articolo sono eseguiti al momento del conferimento all'ammasso privato, fatte salve le deroghe previste all'art. 6 del Reg. UE n.2020/596.

I controlli sull'ammasso privato di carni bovine sono effettuati da personale delegato da AGREA.

Il contraente tiene a disposizione delle autorità preposte al controllo dell'ammasso tutta la documentazione, ripartita per domanda.

I controlli in loco sono effettuati sui prodotti che entrano in ammasso e prevedono:

un controllo iniziale sul 100% delle domande svolto sulle operazioni di conferimento. In tale fase si verifica la tipologia di prodotto conferito, il peso, la documentazione commerciale che ne attesti la proprietà, la documentazione sanitaria che ne attesta la qualità, si impartiscono le indicazioni per lo stoccaggio del prodotto in magazzino. Al termine delle operazioni di conferimento e quando tutto il prodotto è congelato, si procede ove possibile alla sigillatura dei prodotti immagazzinati. Ogni ammasso viene identificato con il riferimento della domanda, la data di accettazione, la data di fine conferimento e fine ammasso.

Si precisa che le spese di sigillatura e di movimentazione sono a carico della parte contraente.

I contratti sono conclusi per l'effettivo quantitativo di prodotto conferito in ammasso che non può essere superiore al quantitativo comunicato da AGREA con l'accettazione della domanda.

Nel caso di prodotti non sigillati, **un controllo intermedio**, senza preavviso, può essere effettuato su un campione rappresentativo del quantitativo immagazzinato;

Il controllo comprende, oltre all'esame della contabilità, la verifica materiale della natura e del peso dei prodotti e la loro identificazione. Le verifiche materiali devono riguardare almeno il 5% del quantitativo sottoposto a controllo senza preavviso.

Un controllo obbligatorio finale sul 100% delle domande alla fine del periodo di ammasso contrattuale: la provincia verifica a campione, per ogni contratto, peso e identificazione dei prodotti ammassati. Almeno cinque giorni lavorativi prima della data ultima del periodo di ammasso contrattuale, ai fini del controllo, la parte contraente informa l'ente delegato da AGREA ai controlli, indicando il numero di riferimento del contratto che intende svincolare dall'ammasso.

Nel caso di prodotti sigillati si verifica solo la presenza e l'integrità dei sigilli apposti.

In caso di irregolarità significative, riguardanti almeno il 5% dei quantitativi di un medesimo contratto sottoposti al controllo intermedio, AGREA provvederà a determinare un campione più vasto da sottoporre a controllo.

8) Svincolo dall'ammasso

Le operazioni di controllo finale iniziano a decorrere dal giorno successivo alla data ultima di ammasso contrattuale.

Alla fine di ogni controllo viene redatto un verbale nel quale sono presenti:

- la data del controllo
- le operazioni svolte.

Il verbale è firmato dal funzionario controllore e controfirmato dal contraente, o eventualmente dal gestore del magazzino, delegato dal contraente, al quale ne è rilasciata copia.

Allo scopo di agevolare le operazioni di competenza dei controllori, relativamente ai controlli previsti per lo svincolo dei prodotti ammassati e per ottimizzare i tempi necessari all'esecuzione delle operazioni di verifica previste, la ditta è tenuta a rispettare le seguenti prescrizioni:

- inviare per pec l'intenzione di svincolo almeno 5 giorni lavorativi prima della data richiesta per lo svincolo;
- deve essere presente fin dall'inizio delle operazioni di svincolo il rappresentante legale dell'impresa o un suo delegato;
- il prodotto da svincolare deve essere identificabile, ispezionabile e nettamente separato da altri prodotti posti in magazzino;
- deve essere messa a disposizione del controllore, qualora richiesto, tutta la documentazione (fatture, registro di contabilità di magazzino, ecc.) comprovante il rispetto degli impegni assunti dall'ammassatore;
- devono essere presenti nel magazzino, idonee protezioni (abbigliamento) e mezzi per consentire al personale il controllo in sicurezza dei prodotti ammassati.

Il mancato rispetto di uno dei punti sopra indicati comporterà l'impossibilità di effettuare lo svincolo, ne conseguirà il rinvio delle operazioni di controllo di almeno sette giorni lavorativi oppure la decadenza del contratto. In quest'ultimo caso oltre a non liquidare l'aiuto richiesto, AGREA provvederà ad incamerare la fideiussione presentata, per mancato rispetto degli obblighi contrattuali sottoscritti.

9) Spostamento e trasferimento della partita oggetto di ammasso

Il trasferimento della partita di prodotto oggetto di ammasso, da un magazzino ad un altro magazzino, può avvenire solo in casi eccezionali, debitamente motivati e documentati.

In tali situazioni l'ammassatore che intende spostare la partita oggetto di ammasso contrattuale, deve chiedere l'autorizzazione all'AGREA, che procede alle verifiche di competenza e autorizza o meno il trasferimento da un magazzino ad un altro. Le operazioni di trasferimento devono essere fatte in presenza di personale delegato da AGREA che verifica la corretta esecuzione delle operazioni di trasferimento, nonché l'integrità del prodotto ammassato e la presa in carico del prodotto in arrivo.

In caso di trasferimento di partite da magazzini posti nel territorio regionale a magazzini posti fuori regione la richiesta di autorizzazione va inoltrata anche all'Organismo Pagatore in cui ha sede il magazzino di destinazione.

10) Sanzioni

Qualora non siano rispettati gli impegni sottoscritti dall'ammassatore nella domanda di aiuto, l'ammasso si ritiene rigettato (non valido) e si procede ad incamerare la relativa fideiussione.

Si precisa ulteriormente che nel caso in cui il prodotto oggetto di ammasso non venga conferito entro il 28esimo giorno a decorrere dalla data di accettazione del contratto, la cauzione sarà interamente incamerata.

Nel caso si ritiri la domanda di contratto o non siano rispettati gli obblighi sottoscritti dall'ammassatore, la cauzione sarà interamente incamerata, fatto salvo che sussistano cause di forza maggiore riconosciute da AGREA: in quest'ultimo caso l'aiuto è pagato entro il limite massimo del quantitativo contrattuale.

Qualora si constati che le dichiarazioni rilasciate siano false e rese deliberatamente o per negligenza grave, il contratto è rigettato e l'aiuto non riconosciuto. Inoltre il contraente in causa è escluso dal regime di aiuti all'ammasso privato sino alla fine dell'anno civile successivo a quello dell'accertamento stesso e la fideiussione è interamente incamerata.

Salvo casi di forza maggiore, quando la parte contraente non rispetta per la totalità del quantitativo all'ammasso la scadenza del periodo di ammasso contrattuale fissato, per ogni giorno di mancato rispetto l'importo dell'aiuto dovuto per il contratto di cui trattasi è ridotto del 10 %. Detta riduzione non può tuttavia superare il 100 % dell'importo dell'aiuto.

Per quanto non contemplato nelle presenti disposizioni applicative si rimanda a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale. In particolare riguardo l'incameramento della fideiussione, si rimanda a quanto stabilito dall'art. 5 del Reg. UE 1238/2020.

11) Pagamenti

In conformità all'art 54 del Reg. (UE) 1240/2016, il beneficiario deve presentare ad AGREA una domanda di pagamento dell'aiuto, corredata della documentazione giustificativa, entro 3 mesi alla scadenza del periodo di ammasso contrattuale, sempre mediante inserimento della domanda nel Sistema Operativo Pratiche (SOP). Contestualmente è richiesto lo svincolo della fideiussione.

L'importo dell'aiuto, specificato nell'allegato al Regolamento, è variabile in funzione della durata del periodo di ammasso ed sono riportati nell'allegato al Reg UE 596/2020.

Il pagamento è effettuato entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Tuttavia nel caso siano in corso indagini amministrative il pagamento non è effettuato fino a conclusione degli accertamenti.

Salvo casi di forza maggiore:



- se l'ammassatore non rispetta per la totalità del quantitativo all'ammasso la scadenza del periodo di ammasso contrattuale, per ogni giorno di mancato rispetto l'importo dell'aiuto dovuto per il contratto di cui trattasi è ridotto del 10%. Detta riduzione non può tuttavia superare il 100 % dell'importo dell'aiuto;
- tuttavia se l'ammassatore non comunica l'intenzione di svincolare il prodotto dall'ammasso, non si versa alcun aiuto.

ALLEGATO 1

Reg UE 596/2020 – Domanda di concessione dell'aiuto all'ammasso privato di carni bovine

Il sottoscritto _____ Cod. Fiscale _____ in
qualità di legale rappresentante dell'Impresa _____
CUAA/C.F. _____ con sede in _____
Via _____ PEC _____
esercente l'attività nel settore del bestiame e delle carni

chiede

la concessione dell'aiuto comunitario previsto per l'ammasso privato di ton. _____ di quarti
posteriori di bovini di età pari o superiore a otto mesi, codice NC (ex 0201 20 50),, facendo presente quanto
segue:

- l'ammasso del prodotto verrà effettuato presso gli stabilimenti della Ditta _____ siti
in _____ Prov. (_____))
- le operazioni di confezionamento e congelamento del prodotto si svolgeranno presso lo stabilimento della
Ditta _____ siti in _____ Prov.
(_____) (da compilare solo nel caso in cui la prima lavorazione del prodotto avvenga in stabilimenti diversi da quelli di ammasso)
- l'ammasso avrà la durata di giorni _____ ;
- la prescritta cauzione a garanzia dell'adempimento degli obblighi connessi all'esecuzione dell'ammasso di
cui sopra è stata costituita mediante fidejussione bancaria (o assicurativa) nr. _____ del
_____ emessa a favore dell'AGREA per un importo di Euro _____ con le modalità
stabilite da AGREA.

A tal fine il sottoscritto dichiara di impegnarsi all'osservanza dei seguenti obblighi:

1. Immagazzinare a proprio conto e rischio la sopraindicata quantità di prodotto, entro 28 giorni dalla data della lettera AGREA di accettazione della presente domanda.
2. Dare preventiva comunicazione scritta al competente ente controllore delegato da AGREA all'esecuzione dei controlli sulle operazioni di ammasso, del giorno e dei quantitativi di prodotto che saranno giornalmente ammassati, in tempo utile per consentire allo stesso di effettuare gli accertamenti di competenza.
3. Provvedere alla pesatura del prodotto allo stato fresco o refrigerato, al netto dell'imballaggio.
4. Compilare la bolletta di pesatura contenente la descrizione delle operazioni di cui al precedente punto 3, consegnandone copia al funzionario incaricato di redigere il verbale di accertamento del prodotto immagazzinato.
5. Collocare in magazzino il prodotto secondo le prescrizioni impartite dal personale addetto al controllo che ha presieduto alle operazioni di ammasso adottando i mezzi dallo stesso suggeriti al fine di evitare manomissioni o spostamenti del prodotto nel corso dell'ammasso e rendere ben identificabili le singole partite mediante appositi cartelli con l'indicazione dei rispettivi pesi, numero dei pezzi o confezioni e date di conferimento.
6. Tenere costantemente aggiornato un registro di carico del prodotto immagazzinato
7. Non sostituire il prodotto ammassato né spostarlo da un magazzino ad un altro per l'intera durata dell'ammasso, conservandolo in condizioni tali da mantenere inalterate le originali caratteristiche.

8. Consentire il controllo in qualsiasi momento da parte del personale delegato dall'AGREA, facendosi carico delle operazioni e relative spese connesse alla movimentazione del prodotto ammassato.
9. Osservare ogni altro obbligo previsto per l'ammassatore dalla vigente regolamentazione comunitaria e nazionale in materia e dalle disposizioni approvate da AGREA.
10. Di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni riguardanti l'incameramento totale o parziale della cauzione;
11. Di presentare all'atto del conferimento all'ammasso i documenti comprovanti la proprietà delle carni da ammassare;
12. A restituire le somme indebitamente percepite quali aiuti comunitari, in caso di inadempienza alle norme comunitarie, nazionali e regionali, maggiorate dagli interessi.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di:

- essere a conoscenza delle disposizioni del d.lgs. 228/01 art. 33 sulla sospensione dei procedimenti di erogazione qualora pervengano ad AGREA notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionali
- essere a conoscenza delle disposizioni previste dal DPR 445/2000 in materia di effetti penali e di perdita di benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'Amministrazione sulla base delle dichiarazioni non veritiere
- di avere preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 presente in questo modulo

Data _____

Timbro della Ditta
Firma del legale rappresentante

ALLEGATI:

- Fidejussione a garanzia degli impegni assunti dalla ditta richiedente.
- Fotocopia fronte retro del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante della Ditta.

AGREA - Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, AGREA, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Identità e dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'Emilia-Romagna (AGREA), con sede in Bologna (Italia), Largo Caduti del Lavoro n. 6, CAP 40122. AGREA, ente pubblico non economico, è Organismo Pagatore riconosciuto sul territorio della Regione Emilia-Romagna di aiuti, contributi e premi nel settore agricolo (Reg. UE 1306/2013, Reg. UE 907/2014, Reg. UE 908/2014, D.M. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 20/11/2017, legge Regione Emilia-Romagna n. 21/2001).

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, ad AGREA, Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP), per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo agreaurp@regione.emilia-romagna.it.

Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO) è stato designato dalla Regione Emilia-Romagna e svolge i suoi compiti anche per AGREA ed è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30, Bologna (Italia).

Responsabili del trattamento

AGREA può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Sono formalizzati istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Tali soggetti sono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

Soggetti autorizzati al trattamento

I suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato da AGREA per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo n. 679/2016 non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- erogazione di aiuti, contributi, sovvenzioni, premi, benefici economici comunque denominati in materia di agricoltura previsti dalla normativa dell'Unione Europea, nazionale e regionale
- controlli prima e dopo l'erogazione
- attività connesse e conseguenti

Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali possono essere comunicati, per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, all'Autorità Giudiziaria e ad organismi ispettivi pubblici. I suoi dati personali possono essere trattati dagli organi ispettivi ed investigativi dell'Unione Europea e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione (art. 113 Reg. UE 1306/2013).

Ai sensi degli artt. 12, 14 e 22 del Regolamento della Regione Emilia-Romagna n. 2/2007 e nei limiti ivi stabiliti, i suoi dati personali possono essere comunicati all'Unione Europea, alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, ad AGEA, agli altri Organismi Pagatori regionali, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, al Ministero dell'Interno, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'INPS, agli enti pubblici o privati nelle cui funzioni istituzionali rientrano i controlli preliminari o successivi all'erogazione nonché in generale alle altre pubbliche amministrazioni qualora tali dati siano necessari per espletare i compiti istituzionali puntualmente previsti da norma di legge o di regolamento.

I suoi dati personali possono essere comunicati e diffusi, anche per via telematica, in applicazione e nei limiti stabiliti dalla normativa sulla trasparenza (artt. 111, 112 e 113 Reg. UE 1306/2013, capo VI Reg. UE 908/2014, D.Lgs. 33/2013, art. 14 regolamento della Regione Emilia-Romagna n. 2/2007).

Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al procedimento, al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Conferimento dei dati

Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Se i dati non vengono conferiti AGREA non potrà dare seguito a quanto viene richiesto o comunque comunicato con questo modulo.

ALLEGATO 2

(codice NC) dei prodotti	Descrizione dei prodotti per i quali è concesso l'aiuto	Classe di conformazione dei prodotti di cui alla sezione III dell'allegato IV del regolamento (UE) n. 1308/2013	Importo dell'aiuto per un periodo di ammasso di (EUR/Tonnellata)		
			90 giorni	120 giorni	150 giorni
1	2	3	4	5	6
ex 0201 20 50	Quarto posteriore: la parte posteriore di una mezzena, comprendente tutte le ossa nonché la coscia e la lombata, con un minimo di tre costole intere o tagliate, con o senza le tibie e con o senza la pancia	S: Superiore E: Eccellente U: Ottima R: Buona O: Abbastanza buona	1008	1033	1058